Delib.G.R. 30 luglio 2004, n. 647 (1).

Indirizzi per la concessione dei contributi previsti dalla *legge regionale 24 dicembre 2003*, *n. 42* "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia". Approvazione avviso pubblico.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 settembre 2004, n. 26, suppl. ord. n. 6.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro;

Vista la *legge regionale 24 dicembre 2003, n. 42* "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia";

Visti in particolare:

- l'articolo 2 della L.R. n. 42/2003 che prevede la concessione, ai beneficiari di cui all'articolo 3, di contributi di natura monetaria per ogni figlio che fruisca dei servizi educativi e formativi della prima infanzia;
- l'*articolo 3 della L.R. n. 42/2003* che individua come soggetti beneficiari le madri lavoratrici, le madri disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata, in reinserimento lavorativo nonché i padri che risultino unici titolari della potestà genitoriale ed affidatari dei propri figli purché versino nelle condizioni di cui al *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181*;
- l'articolo 5 della L.R. n. 42/2003 il quale stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione, da parte dei Comuni, dei contributi previsti dall'articolo 2 della medesima legge;

Considerato che l'intervento di spesa di cui alla *L.R. n. 42/2003* è finanziato con risorse a valere sul POR Ob 3 FSE 2000/2006 Asse E, Misura E1, capitoli del bilancio regionale pluriennale di previsione 2004-2006 A22113, A22114 e A22115, per un importo pari ad euro 4.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2004 e 2005;

Considerato che, per l'esercizio finanziario 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il capitolo F31528, denominato "Contributi monetari ai padri di figli frequentanti asili nido o strutture alternative e complementari al nido", presenta una disponibilità finanziaria pari ad euro 100.000,00;

Ritenuto opportuno che, almeno nella prima fase di attuazione della *L.R. n. 42/2003*, sia la Regione, quale soggetto gestore e responsabile del corretto impiego delle risorse del POR Ob.3 Asse E, Misura E1, a determinare l'ammissibilità al finanziamento delle domande di contributo presentate ai sensi della presente deliberazione;

Considerato altresì che, in particolare, per l'utilizzo delle risorse del POR Ob.3 Asse E1 Misura E1, si rende necessario approvare un Avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui alla *L.R. n.* 42/2003;

Considerato che analoga iniziativa è stata attuata dalla Regione con la *legge regionale 22 aprile 2002*, *n. 10* "Interventi a sostegno delle famiglie per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia";

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

Delibera

Per le motivazioni riportate in premessa

- 1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l'allegato A concernente: Indirizzi per la concessione dei contributi di cui alla *L.R. n.* 42/2003 ed Avviso pubblico;
- 2. di demandare alla Direzione regionale istruzione e diritto allo studio gli adempimenti di cui alla *L.R. n.* 42/2003;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di favorirne la massima diffusione e conoscenza a mezzo stampa e attraverso il sistema informativo SIRIO.

Allegato A

1) Indirizzi per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 42/2003

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 *legge regionale 24 dicembre 2003*, *n. 42* "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia";

- 1.2 legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia";
- 1.3 legge regionale 8 giugno 1995, n. 43 "Istituzione del servizio di assistente familiare";
- 1.4 legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 "Norme sugli asili nido".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 2.1 I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'*articolo 2 della L.R. n. 42/2003* sono le madri lavoratrici ovvero le madri che, ai sensi del decreto legislativo 31 aprile 2001, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'*articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)* e successive modifiche, risultino essere:
- a) "disoccupate di lunga durata" (donne che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessata una attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi);
- b) "inoccupate di lunga durata" (donne che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di una occupazione da più di 12 mesi);
- c) "in reinserimento lavorativo" (donne che, già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività).
- 2.2. Ai fini della concessione dei contributi, le madri di cui al paragrafo 2.1 devono:
 - a) essere stabilmente residenti nella Regione Lazio;
- b) avere figli di età compresa tra 0 e 3 anni, che fruiscano, all'interno del territorio regionale, dei servizi educativi e formativi della prima infanzia di cui al punto 5.
- 2.3 Ai sensi del comma 3, dell'*articolo 3, della L.R. n. 42/2003*, possono inoltre beneficiare dei contributi i padri che risultino unici titolari della potestà genitoriale ed affidatari dei propri figli e che versino nelle condizioni, previste per le madri, ai paragrafi 2.1 e 2.2.

3. AMMONTARE DELLE RISORSE

- 3.1 Alla copertura degli oneri per l'attuazione della presente deliberazione si provvede, per le annualità 2004 e 2005 attraverso:
- a) le risorse stanziate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 3 Asse E, Misura E1, capitoli A22113, A22114 e A22115, del bilancio regionale di previsione pluriennale 2004 2006, per un importo pari ad euro 4.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2004 e 2005;
- b) le risorse stanziate, per un importo pari ad euro 100.000,00, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004, sul capitolo F 31528 denominato "Contributi monetari ai padri di figli frequentanti asili nido o strutture alternative e complementari al nido".

4. CONDIZIONI DI PRIORITÀ

- 4.1. Nello stilare la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, è assegnata priorità alle domande presentate da genitori che versino nelle seguenti condizioni:
 - a) genitore con figlio disabile o con difficoltà di adattamento e di integrazione;
- b) genitore con indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra zero e 25.000,00 euro;
- c) genitore disoccupato di lunga durata, inoccupato di lunga durata, in reinserimento lavorativo ai sensi del D.Lgs. n. 181/2001.
- 4.2. A parità di posizione occupata in graduatoria, costituisce ulteriore condizione di priorità l'anzianità anagrafica del genitore.

5. TIPOLOGIE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA PRIMA INFANZIA

- 5.1 I servizi educativi e formativi della prima infanzia la cui fruizione costituisce il presupposto per l'accesso ai contributi di cui al punto 6 sono:
 - a) servizio di asilo nido;
 - b) servizi alternativi o complementari a quelli di asilo nido.
- 5.2 Rientrano nella tipologia dei servizi educativi e formativi della prima infanzia di cui alla lettera a) del paragrafo 5.1:
 - gli asili nido gestiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 7 [1], della L.R. n. 59/1980;
 - gli asili nido privati autorizzati ai sensi dell'articolo 26 [2] della L.R. n. 59/1980.
- 5.3 Rientrano nella tipologia dei servizi educativi e formativi della prima infanzia di cui alla lettera b) del paragrafo 5.1:
 - il servizio di assistente familiare di cui alla L.R. n. 43/1995;
 - il servizio di nido famiglia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) [3], della L.R. n. 32/2001;
- i servizi presenti e autorizzati sul territorio comunale aventi carattere socio-educativoculturale per la prima infanzia ai sensi della normativa vigente in materia.

[1] L'art. 7 (Enti gestori) della L.R. n. 59/1980 dispone:

"1. I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunità montane gestiscono ogni asilo - nido per mezzo di un apposito comitato.

2. Il regolamento di gestione, di cui al seguente articolo 8, stabilisce anche le modalità di partecipazione alla gestione sociale".

[2] L'art. 26 (Funzioni regionali) della L.R. n. 59/1980 dispone:

"1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1975*, n. 698, relative - tra l'altro - alla autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati, rilascia apposita autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui ai successivi articoli, necessari per la sua concessione".

[3] L'articolo 6, comma 2, lettera d), della L.R. n. 32/2001 dispone:

"realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti;".

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, FINALITÀ E MISURA DEI CONTRIBUTI

- 6.1 Il contributo è finalizzato a concorrere al pagamento delle spese, sostenute e certificate, per la fruizione dei servizi di cui al punto 5.
- 6.2 Nelle more della puntuale definizione del quoziente familiare di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera b), della L.R. n. 42/2003* [4] si prende a riferimento, ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi, l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Tenendo conto della sotto riportata tabella ed assumendo come punteggio base 100, per ogni 5.000,00 € dato ISEE, deve essere progressivamente sottratto un punteggio fino ad un massimo di 10 punti per dato ISEE superiore a 25.000,00 €. Il dato ISEE oltre le migliaia è arrotondato per difetto fino a € 500 compreso e per eccesso oltre € 500. Nel caso di figli disabili o con difficoltà di adattamento ed integrazione di cui al punto 4, il punteggio da sottrarre si riduce proporzionalmente. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.
- 6.3 Ai fini del calcolo del dato ISEE, concorrono alla determinazione dei componenti del nucleo familiare anche i concepiti da almeno 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo. La dichiarazione inerente il concepimento, secondo l'allegato modello di domanda di cui all'avviso pubblico, deve essere suffragata da certificazione medica che attesti l'avvenuto concepimento nei termini sopra precisati.
- 6.4 Il contributo è determinato nella misura massima annua di € 800,00 per ciascun figlio che frequenti i servizi di cui al punto 5, elevabili ad € 1.000,00 nel caso in cui i soggetti beneficiari siano genitori di figli disabili o con difficoltà di apprendimento o di integrazione e si trovino nelle fasce ISEE da 0 a € 25.000,00 di cui alla sopra riportata tabella.
- 6.5 Il contributo, fruito e certificato conformemente alle disposizioni di cui al *Regolamento CE 1685/2000*, viene erogato dal Comune di residenza dei soggetti beneficiari, per un periodo di due anni, subordinatamente al perdurare delle condizioni previste dalla *L.R. n. 42/2003* e dal presente atto.

- 6.6 I contributi corrisposti per la fruizione dei singoli servizi di cui al punto 5:
 - a) non sono cumulabili fra di loro;
- b) non possono superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta e certificata dai soggetti beneficiari;
 - c) sono concessi nei limiti degli stanziamenti di risorse di cui al punto 3.
- [4] *L'art. 5 della L.R. n. 42/2003* (*Indirizzi per la concessione dei contributi*) dispone: 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), determina gli indirizzi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, stabilendo, in particolare:
 - a) l'ammontare delle risorse destinate ai contributi;
- b) la misura dei contributi sulla base del quoziente familiare, inteso come rapporto tra il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ed il numero dei componenti il nucleo stesso, compresi i concepiti;
- c) le tipologie dei servizi educativi e formativi della prima infanzia alternativi o complementari all'asilo nido di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 2;
- d) le condizioni di priorità sulla base di situazioni di svantaggio economico della famiglia, della presenza di figli in condizioni di disabilità o con difficoltà di adattamento ed integrazione;
- e) le modalità di individuazione del soggetto che fornisce assistenza tecnica e tutoraggio nonché le modalità con cui sono comprovati i percorsi formativi di cui all'articolo 4."

7. RUOLO DEI COMUNI E DELLA REGIONE

- 7.1. I comuni competenti per territorio provvedono, in particolare:
 - a) a ricevere le domande di contributo;
 - b) ad istruire le medesime;
 - c) ad inoltrare alla Regione le domande istruite, corredate della relativa documentazione;
 - d) all'erogazione del contributo sulla base delle risorse trasferite dalla Regione.
- 7.2 La Regione provvede, in particolare:
- a) a stilare ed approvare la graduatoria delle domande di contributo ritenute ammissibili dai Comuni;

b) a trasferire ai Comuni, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico, le risorse necessarie all'erogazione del contributo.

8. ASSISTENZA TECNICA E TUTORAGGIO - PERCORSI FORMATIVI

- 8.1 Le madri beneficiarie, ai fini della fruizione dei contributi di cui al punto 6, sono tenute ad attivare e documentare percorsi formativi finalizzati all'inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro.
- 8.2. Al fine di agevolare l'individuazione del percorso formativo più idoneo alle specifiche esigenze delle madri beneficiarie, sono fornite alle stesse, durante la fase che intercorre tra l'anticipo ed il saldo del contributo, l'assistenza tecnica ed il tutoraggio da parte di soggetto qualificato da individuare mediante apposito provvedimento regionale.

9. CONTROLLI

- 9.1 La Regione effettua, direttamente o tramite i Comuni competenti per territorio, controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nelle domande di contributo e della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
- 9.2. Ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di contributo hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'*articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000* [5] e si procede al recupero del contributo erogato.

[5] *L'articolo 76* (*Norme penali*) *del D.P.R. n. 445/2000 dispone*:

- "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

2) Avviso pubblico

1. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1.1 I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'*articolo 2 della L.R. n. 42/2003* sono le madri lavoratrici ovvero le madri che, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'*articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)* e successive modifiche, risultino essere:
- a) "disoccupate di lunga durata" (donne che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessata una attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi);
- b) "inoccupate di lunga durata" (donne che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di una occupazione da più di 12 mesi);
- c) "in reinserimento lavorativo" (donne che, già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività).
- 1.2. Ai fini della concessione dei contributi, le madri di cui al paragrafo 1.1 devono:
 - a) essere stabilmente residenti nella Regione Lazio;
- b) avere figli di età compresa tra 0 e 3 anni, che fruiscano, all'interno del territorio regionale, dei servizi educativi e formativi della prima infanzia di cui al punto 2.
- 1.3 Ai sensi del comma 3, dell'*articolo 3, della L.R. n. 42/2003*, possono inoltre beneficiare dei contributi i padri che risultino unici titolari della potestà genitoriale ed affidatari dei propri figli e che versino nelle condizioni, previste per le madri, ai paragrafi 1.1 e 1.2.

2. TIPOLOGIE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA PRIMA INFANZIA

- 2.1 I servizi educativi e formativi della prima infanzia la cui fruizione costituisce il presupposto per l'accesso ai contributi sono:
 - a) servizi di asilo nido;
 - b) servizi alternativi o complementari a quelli di asilo nido.
- 2.2 Rientrano nella tipologia dei servizi educativi e formativi della prima infanzia di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1:
 - gli asili nido gestiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 7 [1] della L.R. n. 59/1980;
 - gli asili nido privati autorizzati ai sensi dell'articolo 26 [2] della L.R. n. 59/1980.
- 2.3 Rientrano nella tipologia dei servizi educativi e formativi della prima infanzia di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1:

- il servizio di assistente familiare di cui alla L.R. n. 43/1995;
- il servizio di nido famiglia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) [3], della L.R. n. 32/2001;
- sono altresì da intendersi come servizi alternativi o complementari all'asilo nido, tutti quei servizi autorizzati e presenti sul territorio comunale aventi carattere socio-educativo-culturale per la prima infanzia ai sensi della normativa vigente in materia.

[1] L'art. 7 (Enti gestori) della L.R. n. 59/1980 dispone:

- "1. I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunità montane gestiscono ogni asilo nido per mezzo di un apposito comitato.
- 2. Il regolamento di gestione, di cui al seguente articolo 8, stabilisce anche le modalità di partecipazione alla gestione sociale".

[2] L'art. 26 (Funzioni regionali) della L.R. n. 59/1980 dispone:

"1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1975*, *n. 698*, relative - tra l'altro - alla autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati, rilascia apposita autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui ai successivi articoli, necessari per la sua concessione".

[3] L'articolo 6, comma 2, lettera d), della L.R. n. 32/2001 dispone:

"realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti;".

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

- 3.1 Per l'accesso al contributo i soggetti beneficiari di cui al punto 1, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo (MODELLO A) allegato al presente avviso.
- 3.2 Le domande, complete dei dati richiesti, devono essere inviate a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comune di residenza ovvero presentate direttamente al Servizio accettazione del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2004 per l'anno 2004 2005 e le ore 12.00 del 30 giugno 2005 per l'anno 2005- 2006.
- 3.3 Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sul frontespizio della busta contenente la domanda deve essere apposta la seguente dicitura "Bonus Asili Nido".
- 3.4 Relativamente all'osservanza del termine di cui al paragrafo 3.2., per le domande spedite a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale

accettante mentre, per le domande presentate direttamente, fa fede il timbro a data e l'orario apposto dal servizio accettazione del Comune.

3.5. La sottoscrizione, in originale, della domanda di contributo, non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

4. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 4.1 All'erogazione dei contributi provvedono i comuni competenti per territorio, previa assegnazione delle risorse da parte della Regione.
- 4.2 I contributi vengono erogati:
- a) nella misura del 50% del totale, a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, della graduatoria delle domande di contributo ritenute ammissibili dai Comuni;
- b) nella residua misura del 50%, a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari al Comune ed al successivo inoltro da parte di quest'ultimo alla Regione:
- 1) della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per la fruizione dei servizi educativi e formativi della prima infanzia;
- 2) della documentazione, rilasciata da parte del soggetto qualificato a fornire l'assistenza tecnica ed il tutoraggio, attestante l'avvenuto svolgimento del percorso formativo finalizzato all'inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro;
- 4.3 La documentazione di cui al paragrafo 4.2, lettera b), numero 1), deve essere presentata al Comune da tutti i soggetti beneficiari, mentre, la documentazione di cui al paragrafo 4.2 lettera b) numero 2), deve essere presentata unicamente dalle madri individuate al punto 1, paragrafo 1.1, lettere a), b), c) del presente avviso.